



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

Oggetto: Art. 2 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 – Procedimento per l'applicazione del codice identificativo dello stabilimento dove si svolgono le attività regolate dagli artt. 46 e 47 TULPS.

^^^^^^^^^^

*Seguito:*  
*f. n. 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS (53)5 dell'1.4.2015*

*1. Premessa*

Come è noto, l'art. 2 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 definisce gli adempimenti che devono essere espletati dagli operatori economici, abilitati a svolgere le attività regolate dagli artt. 46 e 47 TULPS, per garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La norma - oltre a disciplinare gli obblighi di marcatura dei materiali in questione e di ogni "confezione elementare" che li contiene - stabilisce l'obbligo per le imprese del settore di munirsi del codice unico identificativo dei rispettivi stabilimenti.

Tale codice è, infatti, indispensabile per immettere sul mercato nazionale gli esplosivi, per trasferirli da e verso i Paesi dell'Unione Europea, nonché per esportarli o importarli dai Paesi "extra UE".

Il cennato art. 2, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 8/2010 fissa anche i punti-cardine del procedimento per la concessione del titolo in questione, prevedendo che il codice deve essere richiesto dal titolare della licenza (ovvero da suo rappresentante nominato ai sensi dell'art. 51, terzo comma, TULPS) al Ministero dell'Interno, quale autorità nazionale competente in materia e, per esso, all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento.

Già con la circolare indicata a seguito *sub a*), sono state diramate indicazioni operative relative all'attivazione, a decorrere dal 5 aprile 2015, di un sistema informatico di raccolta dati, previsto dal ricordato D. Lgs. n. 8/2010, che consenta l'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.

Recentemente la materia è, tuttavia, tornata a formare oggetto di ulteriori approfondimenti, riguardanti, invece, la natura del potere attribuito all'Amministrazione in sede di rilascio del citato codice e i parametri ai quali deve essere ancorato il suo esercizio.

Tali approfondimenti sono stati sviluppati grazie all'autorevole contributo dell'Avvocatura Generale dello Stato e hanno consentito di pervenire a conclusioni che investono non solo la sfera delle attribuzioni di questo Dipartimento ma anche delle Autorità di provinciali di p.s. e, in particolare, delle Prefetture.

Sono, infatti, queste ultime a rilasciare - rispettivamente, su delega di questo Dipartimento o per dettato legislativo - le autorizzazioni ex art. 46 e 47 TULPS, le quali, a loro volta, costituiscono il presupposto che legittima il loro titolare a richiedere l'assegnazione del medesimo codice.

## 2. *La questione approfondita.*

La questione di ordine generale che si è inteso esplorare muove dall'esigenza di chiarire se, ai fini della concessione del ricordato codice identificativo dello stabilimento, questo Dipartimento:

- a) sia chiamato ad esercitare un'attività vincolata, circoscritta alla verifica della titolarità da parte del soggetto istante di una delle licenze di cui ai ripetuti artt. 46 e 47 TULPS;
- b) ovvero sia titolare di un potere discrezionale che consente di ampliare l'ambito di valutazione anche alla legittimità del presupposto per l'assegnazione del medesimo codice, cioè delle autorizzazioni di polizia appena menzionate e del rapporto amministrativo ad esse sottostante.

Sul punto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha osservato che il ripetuto art. 2 del D. Lgs. n. 8/2010 subordina la concessione del codice identificativo dello stabilimento al solo controllo, in capo al soggetto istante, del possesso di una delle autorizzazioni previste dagli artt. 46 e 47 TULPS.

La verifica della sussistenza di questo presupposto esaurisce, dunque, il raggio della ponderazione degli interessi "in gioco" affidato a questo Dipartimento, il quale nell'ambito della fattispecie procedimentale in discorso viene a disporre di un potere di natura vincolata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'approdo della linea ragionativa appena esposta è che questo Dipartimento non può e non è, comunque, tenuto ad estendere il proprio sindacato alla legittimità dei titoli di polizia di cui ai ripetuti artt. 46 e 47 TULPS.

Sul punto l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che l'eventuale illegittimità di tali licenze può essere rimossa esclusivamente dalle Autorità che le hanno rilasciate, e cioè dalle Prefetture che sono chiamate ad esercitare il relativo potere autorizzatorio, sulla base di una delega conferita, di volta in volta, da questo Dipartimento (nei casi disciplinati dall'art. 46 TULPS) ovvero di una competenza stabilita dalla legge (nelle ipotesi contemplate dall'art. 47 TULPS).

### 3. *Indicazioni applicative.*

La linea interpretativa indicata dall'Organo di Difesa Erariale mette in luce come, in definitiva, il tenore delle decisioni da assumere relativamente alla concessione o meno del codice identificativo dello stabilimento siano condizionate dal provvedimento di rilascio all'impresa interessata di una delle licenze previste dagli artt. 46 e 47 TULPS.

Pertanto, a fronte di istanze presentate a norma dell'art. 2, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 8/2010, l'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento (UPAS) provvederà a verificare se l'operatore economico interessato sia effettivamente in possesso di uno dei citati titoli di polizia.

A tal fine - laddove ricorra l'opportunità di ricevere una conferma delle circostanze indicate dal soggetto interessato - l'UPAS potrà richiedere gli elementi informativi del caso alla Prefettura competente, la quale, a sua volta, provvederà a parteciparli in tempi tali da assicurare il rispetto del principio di "non aggravamento" del procedimento amministrativo.

Al termine dell'istruttoria, accertata la titolarità delle autorizzazioni in parola da parte dell'operatore economico istante, questo Dipartimento rilascerà il ripetuto codice, con comunicazione diretta al medesimo operatore economico e, per conoscenza, alla Prefettura e alla Questura della Provincia dove è ubicato lo stabilimento cui si riferisce il medesimo codice.

La concessione del codice non esclude, comunque, la possibilità che questo Dipartimento possa segnalare separatamente eventuali aspetti meritevoli di approfondimento in punto di legittimità e di opportunità relativi alle licenze di cui ai ripetuti artt. 46 e 47 TULPS; tali elementi saranno valutati dalle Prefetture ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni nell'esercizio del potere di autotutela.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni, si precisa che, come sempre, l'UPAS resta a disposizione per ogni chiarimento o indicazione ulteriori ritenuti utili.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*